



**COMUNICATO UFFICIALE N. 150/L  
DEL 2 MARZO 2009**

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

150/307

**Comunicazioni della F.I.G.C.**

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 103/A della F.I.G.C., pubblicato in data 27 Febbraio 2009:

Comunicato Ufficiale n. 103/A

**ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA  
SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE  
TRA LE SQUADRE 2^ CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA  
- STAGIONE SPORTIVA 2008/2009**

Il Presidente Federale,

- preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2008/2009, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Dilettanti 2009/2010;
- ritenuto che la rapidità temporale di svolgimento delle gare di qualificazione impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale, anche se conseguenti a reclami di parte;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare, in relazione alla Fase Finale, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno pervenire o essere depositati presso la sede della LND, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax alle due società interessate ed alla Corte di Giustizia Federale;
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
- i termini scadenti in giornata festiva sono prorogati al primo giorno non festivo successivo;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

**Publicato in Firenze il 2 marzo 2009**

IL SEGRETARIO  
Dr.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli